

(N. 2943)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1953 (V. Stampato N. 3112)

d'iniziativa dei Deputati LONGHENA, BETTIOL Giuseppe, DE CARO Raffaele, VIGORELLI, SARAGAT, ANGELINI, CODACCI PISANELLI, BELLONI, BENNANI, BERTINELLI, BETTINOTTI, BIANCHI Bianca, BIMA, CAMPOSARCUNO, CARTIA, COLITTO, COLLEONI, CORNIA, COSTA, CUZZANITI, DIECIDUE, FANELLI, GIANNINI Olga, GIANNINI Guglielmo, GIORDANI, GOTELLI Angela, LETTIERI, MELLONI, NASI, PALAZZOLO, QUINTIERI, RAIMONDI, ROSSI Paolo, SALERNO, SIMONINI, TREVES, VALANDRO Gigliola, VICENTINI

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° APRILE 1953

Applicazione in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa
di un contributo sui premi di alcune assicurazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Sulle polizze di assicurazione e sulle relative quietanze di premio inerenti ai rischi per infortuni e responsabilità civile di qualsiasi tipo compreso quello derivante dalla circolazione di automezzi, nonché sulle polizze di assicurazione e relative quietanze di premio del ramo vita e capitalizzazione, le imprese ed istituti di assicurazione debbono applicare un contri-

buto dello 0,25 per cento dell'ammontare dei premi e degli accessori, da versare all'Associazione italiana della Croce Rossa per i servizi di pronto soccorso e di trasporto degli infortunati di cui al comma b) dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 novembre 1947, n. 1256.

Art. 2.

Parimenti l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro deve applicare un contributo dello 0,25 per cento da versare alla Asso-

ciazione italiana della Croce Rossa sulle polizze di assicurazione e sulle relative quietanze di premio di sua competenza.

Art. 3.

Sulle polizze di assicurazione cumulative contro più rischi compreso quello infortuni, quello di responsabilità civile e quello vita e capitalizzazione e sulle rispettive quietanze di premio, il contributo di cui al precedente articolo 1 è computato sulla parte di premio e relativi accessori riferentisi ai rischi stessi.

Art. 4.

Le Imprese ed Istituti di assicurazione compreso l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, debbono corrispondere trimestralmente i contributi predetti alla Associazione italiana della Croce Rossa, mediante versamento in suo favore su di un apposito conto corrente postale, non oltre quindici giorni successivi ad ogni trimestre.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.